

Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione non riconosciuta, animalista, ai sensi della legge n. 266/91, denominata "FIEROGATTO", di seguito, in breve, "associazione" con sede in Elmas (Ca) alla via Ferrarin n. 25;

A seguito dell'iscrizione dell' Associazione al RUNTS e solo in costanza di iscrizione al suddetto registro la denominazione verrà integrata automaticamente con la locuzione «Organizzazione di Volontariato» con l'acronimo «ODV» e acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore con l'acronimo «ETS» in conformità all'art. 4 c. 1 del CTS.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall' organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari'.

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

Articolo 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi dell'associazione

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale così come da Art.5 comma 1 del D.lgs 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

L'associazione inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali ;
- d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- g) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e qualora si sia adempiuto al

versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Articolo 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari

- a) i **soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.
- b) i **soci ordinari** sono coloro ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
- c) i **soci sostenitori** sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
- d) i **soci onorari** sono coloro che abbiano particolari benemerienze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa. Essi dovranno accettare formalmente la loro nomina.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea ordinaria.

Articolo 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
- b) automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza.
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- d) per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi. L'espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
- e) per morte

Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 del CTS comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso

Articolo 11

Partecipazione all'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
- b) per decisione del Consiglio Direttivo
- c) su richiesta di almeno un terzo degli associati

Articolo 12

Convocazione dell'assemblea ordinaria

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie sarà fatta con avviso di convocazione affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Articolo 13

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 14

Partecipazione all'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è composta dal Consiglio direttivo regolarmente eletto, dai soci fondatori e da tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
- b) per decisione del Consiglio Direttivo
- c) per decisione della maggioranza dei soci

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea straordinaria

La convocazione delle assemblee straordinarie sarà fatta con avviso di convocazione affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Articolo 16

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci . In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci .

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio . Ogni socio non può avere più di una delega. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le delibe-

razioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 17

Forma di votazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

Le votazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

Articolo 18

Compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- c) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sezioni locali di "FIERO-GATTO", le quali rappresentano l'Associazione nel comune o territorio in cui operano e sono soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'Associazione come da Statuto;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;
- decidere il trasferimento della sede;

Articolo 20

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri nominati dall'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve essere composto dai soci e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 del D.Lgs.117/2017 gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economico ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso, decadenza o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora uno dei consiglieri non partecipi, senza giustificato motivo all'attività sociale), subentreranno i soci, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, tra i membri in carica, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

All'interno del Consiglio Direttivo il Presidente può esercitare la duplice carica e quindi essere nominato anche Tesoriere Economico.

Articolo 21

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso affisso, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 22

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea ordinaria dei soci e straordinaria del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Ha, inoltre, il compito della gestione cassa per gestire le entrate e le uscite.

Articolo 24

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanzia-

rio della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Articolo 26

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117 /2017;

Articolo 27

Destinazione degli avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di

far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Le scritture contabili e bilancio sono disciplinate dall'art. 13, 14 e del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, ad altri enti del terzo settore, secondo Art. 9 del decreto 117/2017 .

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 33

Assicurazione Obbligatoria

Per i volontari ed i soci aderenti è prevista la copertura assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzo (art. 18 D.lgs. 117/2017);

Articolo 34

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni ai sensi della normativa prevista dal CTS e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
3	230	10/02/2023	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 0,00	TWE23L000230000AA codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO

TWE

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

SK

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: UFFICIO REGISTRO CAGLIARI 2 (TWE)			Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 2 2 5 9 0 9 0 9 2 3		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 1 6 0 1 2 0 2 3	DATA FINE PROROGA	
TIPOLOGIA DELL'ATTO ATTO PRIVATO - MODIFICA STATUTO			ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris		USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
1	9 2 2 5 9 0 9 0 9 2 3	ASSOCIAZIONE "FIEROGATTO"			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
09067 - ELMAS		C A	VIA FERRARIN	25	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	